

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI MEDICINALI
TRA**

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Abiogen Pharma S.p.A., sede legale in Loc.Ospedaletto - Pisa, via Meucci n.36 , iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n./C.F. 05200381001, P. IVA 01466740501, domiciliata ai fini del presente atto in Loc.Ospedaletto - Pisa, via Meucci n.36, in persona del Dr. Marco Pellizzoni, procuratore speciale, giusti poteri allo stesso conferiti da atto a rogito del Dott. Paolo Siciliani, notaio in Pisa, Rep. n. 515520, del 31/10/2002 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
 - b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Area Vasta Emilia Nord (cd. AVEN), per nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie afferenti l’Area Vasta stessa (sulla base di quanto disciplinato dalla vigente regolamentazione AVEN), da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
 - c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 2 dicembre 2008
 - d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei **Lotti 79-300-699** della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
 - e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
 - f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
 - h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l’Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall’AVEN con l’emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);
 - i) che le singole Aziende Sanitarie sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica, e l’offerta economica sono stati fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione**: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) **Fornitore**: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l’Ordinativo di Fornitura;

- c) **Area Vasta Emilia Nord:** l'associazione fra le Aziende sanitarie di seguito elencate: Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Parma, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena che, ai sensi del proprio statuto e dei vigenti regolamenti agisce, direttamente od avvalendosi degli uffici e Servizi delle singole Aziende, in nome e per conto delle Aziende associate.
- d) **Azienda Capofila:** ai sensi dello statuto e dei vigenti regolamenti AVEN, per Azienda Capofila si intende l'Azienda Sanitaria che svolge funzioni operative e di coordinamento connesse alla gestione dei contratti in nome e per conto di tutte le Aziende associate all'AVEN quali, a titolo esemplificativo: raccolta delle segnalazioni di non conformità dei prodotti e/o dei connessi servizi (consegne), proposizione alla Direzione Operativa dell'AVEN, competente per l'adozione degli eventuali atti, dell'applicazione di penali, risoluzioni e/o recessi, revisioni dei corrispettivi, rinnovi e/o proroghe. L'Azienda Capofila competente per la presente Convenzione è l'Azienda USL di Modena.
- e) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale l'AVEN comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione;
- f) **Richiesta di Consegna:** (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le singole Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- g) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dall'Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e dagli atti e documenti in esso richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Art. 13 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Nell'ambito di tale Convenzione sarà emesso un Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) da parte dell'Area Vasta Emilia Nord (cd. AVEN) per nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie afferenti l'Area Vasta stessa, per la fornitura di medicinali. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN): Azienda USL di Piacenza; Azienda USL di Parma; Azienda Ospedaliera di Parma; Azienda USL di Reggio Emilia; Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; Azienda USL di Modena; Azienda Ospedaliera di Modena a fornire i medicinali di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dall'AVEN con l'Ordinativo di Fornitura.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'AVEN dà origine ad un contratto per la fornitura di *medicinali*, la cui durata si estende fino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile. Secondo tale articolo i quantitativi posti in gara si intendono indicativi, funzionali all'aggiudicazione della gara stessa e di conseguenza non determinano l'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di medicinali è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico. Il Fornitore aggiudicatario dovrà pertanto somministrare le quantità che saranno effettivamente richieste dalle singole Aziende Sanitarie, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara.
4. L'importo di aggiudicazione della gara è stato calcolato sulla base dei prezzi unitari netti offerti dal Fornitore aggiudicatario nell'offerta economica rapportati al fabbisogno complessivo delle Aziende Sanitarie dell'AVEN per il periodo di validità dell'Ordinativo di Fornitura.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dall'AVEN, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, che sorgono per quest'ultimo solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, l'AVEN, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore aggiudicatario.
7. L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. L'AVEN utilizzerà la Convenzione mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura inviato al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'AVEN si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Amministrazione e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'AVEN, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie specificano nelle singole Richieste di Consegna le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. Le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 – Vicende soggettive del Fornitore

1. Successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ogni variazione inerente il rapporto contrattuale deve essere comunicata all'Azienda Capofila.
2. Tali variazioni sono regolamentate dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
3. In particolare, ogni modifica soggettiva dell'esecutore del contratto, quali, a mero titolo esemplificativo, cessione d'azienda, atti di trasformazione e così via, deve essere comunicata all'Azienda Capofila, la quale si occuperà di tutti gli adempimenti previsti dal medesimo articolo, ai fini del subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto.
4. Anche le eventuali cessioni di brevetto devono essere comunicate alla medesima Azienda per i provvedimenti ad esse conseguenti.

Articolo 9 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia, l'AVEN e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, all'AVEN nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna ai sensi anche di quanto previsto agli Artt. 14 e 16 della presente Convenzione.

Articolo 10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Aziende Sanitarie / AVEN, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
 - d) confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
 - e) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nell'Ordinativo di Fornitura;
 - g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

Articolo 11 - Campionatura

1. Per i Lotti per i quali è richiesta campionatura, i campioni, presentati all'Agenzia, come previsto dal Disciplinare di gara, rimangono presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o l'AVEN e/o le Aziende Sanitarie possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara.
3. Per tutti i lotti, il Fornitore si impegna comunque a consegnare all'Agenzia, su esplicita richiesta delle Aziende Sanitarie ovvero della competente Area Vasta, anche successivamente all'aggiudicazione della gara, un'eventuale campionatura dei medicinali per i quali, ad insindacabile giudizio delle Aziende stesse, si renda necessaria la valutazione di conformità (confezionamento, ecc...) con le specifiche richieste dai documenti di gara.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 13 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico.
2. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Amministrazione nelle Richieste di Consegna.
3. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Il Fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese (di qualunque natura) nei punti di consegna indicati sulle Richieste di Consegna. Ulteriori precisazioni circa le modalità di consegna verranno comunicate dalle Aziende Sanitarie nelle Richieste stesse.
4. La riduzione dei costi di logistica per il Fornitore in corso di contratto derivante dalla riduzione significativa dei punti di consegna potrà essere oggetto di ri-negoziazione del prezzo, effettuata in accordo con il Fornitore aggiudicatario.
5. L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria.
6. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non sia possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Servizio Farmacia e, ove l'Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
7. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima.
8. Al momento della consegna, i prodotti devono avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione a quella di scadenza) residua di almeno i 2/3 (due terzi); in caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Amministrazione destinataria della fornitura.
9. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante:
 - la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.);
 - il numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e il numero di riferimento della Richiesta di Consegna;
 - la data della Richiesta di Consegna;
 - il luogo di consegna;
 - l'elenco dettagliato del materiale consegnato e la data di scadenza dei singoli prodotti.

10. Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.
11. Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati dalle necessarie condizioni di coibernazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.
12. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Agenzia, all'AVEN ed alle singole Aziende Sanitarie la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.
La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:
 - nel caso di farmaci emoderivati, sieri ed immunoglobuline: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
 - in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.
 In tal caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'AVEN e alle singole Aziende Sanitarie la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
 - la denominazione;
 - il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
 - la causa dell'indisponibilità.
 Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste nel successivo Art. 19.
13. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.
14. L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai Servizi Farmacie delle singole Aziende Sanitarie. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato nel luogo previsto per la consegna e del numero di colli consegnati. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dalle Aziende Sanitarie in un secondo momento (comunque entro 10 giorni lavorativi) e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
15. La merce in qualsiasi modo rifiutata sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dal ricevimento della segnalazione, con altra avente i requisiti richiesti, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio Farmacia. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata ritardata ovvero mancata consegna, a seconda dei casi. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
16. L'AVEN per il tramite dell'Azienda Capofila / le singole Aziende Sanitarie svolgeranno controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli a quelli offerti in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi della documentazione di gara. L'accertamento della non conformità comporta la facoltà dell'AVEN di recedere dall'Ordinativo di Fornitura.
17. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, l'AVEN per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN pari allo

1. Servizio di accesso dati su web:

Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie associate all'AVEN potranno scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare con relativo costo globale. L'AVEN potrà invece produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”, inviare l'ordinativo di fornitura in formato elettronico firmato digitalmente al fornitore, stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al fornitore via fax o posta se non in possesso della firma digitale.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell'Azienda Sanitaria; valore delle Richieste di Consegna; quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna; numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema; valore dell'Ordinativo di Fornitura, e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per: richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione; richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne; inoltrare reclami.

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta:

[illegible]

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Sia l'Agenzia che l'AVEN non possono in nessun caso essere ritenute responsabili dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 16 - Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti

1. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
 - a) Eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. E' fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo.
 - b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
2. L'eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l'obbligo del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge. L'AVEN si riserva comunque la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura nel caso ravvisasse la possibilità di ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose.
3. In caso di rifiuto da parte del fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, l'AVEN si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza che nulla possa essere vantato o eccepito.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia e l'AVEN potranno essere considerati responsabili per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalle singole Aziende sanitarie in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le

forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatrici.

4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle Ditte aggiudicatrici, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
 - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Aziende Sanitarie sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
 - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore, presso Banca Toscana, Fil. di Pisa, via De Ruggero, Codice IBAN: IT Z 03400 14010 00000201268.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte dell'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila e/o dall'Agenzia.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 – Penali

1. Nel caso di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti all'articolo 12, comma 6 e comma 7, l'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, applica al Fornitore una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Nel caso di mancata consegna l'AVEN, per il tramite dell'Azienda Capofila, si riserva la facoltà di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e l'Agenzia di risolvere la Convenzione. Si intende per mancata consegna il decorso inutile di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, senza che il Fornitore comunichi l'indisponibilità temporanea dei prodotti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo singoli Lotti della Convenzione: in tal caso l'Agenzia e/o l'AVEN, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
3. Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti, in caso di comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato.
5. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato ma si applicheranno comunque le penali di cui alla consegna in ritardo ovvero mancata consegna, a seconda dei casi.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all'articolo 12, comma 15, l'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, si riserva la facoltà di applicare la penalità prevista per la ritardata ovvero mancata consegna, a seconda dei casi. Le singole Aziende Sanitarie si riservano di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
7. In caso di mancata rispondenza dei prodotti rispetto ai requisiti richiesti, le Aziende Sanitarie e l'AVEN si riservano la facoltà di procedere nel seguente modo: restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro le tempistiche previste e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati per la sostituzione; in caso di ritardo nella sostituzione, si applicano le penali di cui al comma precedente.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 13 comma 2, l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.
9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi l'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, ovvero l'Agenzia applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'AVEN e dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie e/o dell'AVEN e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L'AVEN può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
15. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'AVEN. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di €14.204,72 pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AVEN e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 – Responsabilità dei prodotti

1. Prima della consegna, tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda Sanitaria, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità

dell'Azienda medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'AVEN, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, l'AVEN potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a.r., dall'AVEN, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Capofila, e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima AVEN e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso l'AVEN può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata anche ai sensi dell'articolo "Campionatura" della Convenzione;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

- g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - nel caso in cui l'AVEN abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata anche ai sensi dell'articolo "Campionatura" della Convenzione.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero singoli Lotti. In tal caso l'Agenzia e/o l'AVEN, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 24 - Recesso

- L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- iv) qualora siano stati immessi in commercio Medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
 - v) qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività, fermo restando quanto previsto nell'Art. 16;
 - vi) qualora sia stata acquisita nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o la parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata nella presente gara e quindi delle valutazioni precedentemente assunte;
 - vii) qualora vengano riconsiderati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica.
3. L'AVEN, per il tramite dell'Azienda Capofila, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv) qualora siano stati immessi in commercio Medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
 - v) qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività, fermo restando quanto previsto nell'Art. 16;
 - vi) qualora sia stata acquisita nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o la parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata nella presente gara e quindi delle valutazioni precedentemente assunte;
 - vii) qualora vengano riconsiderati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie.
6. In caso di recesso dell'AVEN, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile

del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 – Subappalto

Subappalto non previsto.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

3. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'AVEN.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AVEN ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie.
3. Le Aziende Sanitarie si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie, l'AVEN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra [Silvia Mariani](#) il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: Tel. 050/3154.299 Fax 050/3154.291; e-mail: Silvia.Mariani@abiogen.it

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Articolo 34 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'AVEN non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 20 luglio 2009

AGENZIA

IL FORNITORE

F.to Anna Fiorenza

F.to Marco Pellizzoni

Il sottoscritto Marco Pellizzoni, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Campionatura), Articolo 13 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 14 (Servizi Connessi: Servizio di accesso dati su web, reportistica, call center), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo 16 (Adeguamento prezzi), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Responsabilità dei prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna, lì 20 luglio 2009

IL FORNITORE

F.to Marco Pellizzoni